

## SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 29/01/2021, n. 10373

### Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna	-	Presidente	-
Dott. ROCCHI Giacomo	-	Consigliere	-
Dott. BONI Monica	- rel.	Consigliere	-
Dott. MAGI Raffaello	-	Consigliere	-
Dott. RENOLDI Carlo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.V., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 20/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG Dott. CUOMO Luigi, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da S.A. e S.V., finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, emesso nei loro confronti, in relazione alla pena detentiva irrogata ad entrambi con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo del 3 marzo 2016, irrevocabile il 28 giugno 2019, per il reato di cui all'art. 572 c.p., comma 2. A fondamento della decisione, il giudice osservava che la sospensione dell'esecuzione della pena non poteva essere disposta, essendo stati gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 572 c.p., comma 2, a prescindere dalla formale contestazione con l'indicazione della norma di legge violata, poiché l'imputazione recava la descrizione in fatto degli elementi integrativi la fattispecie aggravata e la sentenza di condanna aveva fatto riferimento alla minore età del figlio maltrattato.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato S.V., a mezzo del difensore, avv. Giambattista Sciavi, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 656 c.p.p., comma 9, manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione della sentenza emessa nel processo di cognizione. Secondo la difesa, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2, non è desumibile dall'imputazione e nemmeno dalla parte della motivazione delle sentenze di merito, relativa al trattamento sanzionatorio, che, sebbene individuato in misura superiore al minimo edittale, non è frutto della applicazione della fattispecie aggravata, ma della considerazione del disvalore del fatto per la protrazione della condotta in danno di minore. Inoltre, la pretesa circostanza non è stata oggetto di bilanciamento con circostanze di segno opposto, avendo il giudice nella sentenza di condanna escluso di poter applicare le circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Dott. Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

1.L'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal comma 5 della stessa norma non può essere disposta "nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis e successive modificazioni nonché di cui all'art. 423-bis c.p., art. 572 c.p., comma 2, art. 612-bis c.p., comma 3, art. 624-bis c.p., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

1.1 La previsione di cui all'art. 572 c.p., comma 2, ha subito negli ultimi anni plurimi interventi modificativi, di cui si deve tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta dal ricorrente. Inizialmente la norma è stata abrogata per effetto del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Questa Corte ha già affermato, e qui si ribadisce, che l'abolizione dell'art. 572 c.p., comma 2, operata con il predetto intervento, è stata solo apparente, perché il provvedimento legislativo che ha eliminato tale comma ha contestualmente introdotto la previsione dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni, che presentano identica formulazione testuale, ad eccezione del limite di età del minore, elevato da quattordici a diciotto anni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che, limitatamente alle ipotesi di fatto commesso in danno o alla

presenza di minore infraquattordicenne, "per il reato previsto dall'art. 572 c.p., comma 2, costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1-bis, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656 c.p.p., comma 9, all'art. 572 c.p.p., comma 2, e continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analogica previsione di cui all'art. 572 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies" (sez. 1, n. 32727 del 5/11/2020, Di Renzo, rv. 279896; sez. 1, n. 12653 del 24/01/2019, Sanna, rv. 274989; sez. 1, n. 52181 dell'8/11/2016, Brandi, rv. 268352). Al contrario, non potevano rientrare nell'originaria previsione, né possono ritenersi richiamate in forma "mobile" o formale, ai fini di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l'art. 61 c.p., n. 11-quinquies, trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, quindi soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale.

1.2 Successivamente con la L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, tra le altre modifiche, è stato inserito nell'art. 572 c.p. al comma 2 la condotta commessa in danno o in presenza di minori, fattispecie aggravata, che è stata scollegata dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies. La modifica dell'art. 572 c.p. e l'espunzione del collegamento tra l'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, e l'indicato art. 572 c.p., commesso in presenza o in danno di minori, non ha realizzato un mutamento sostanziale, nemmeno in riferimento al rapporto tra la norma incriminatrice e quella di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9. Il rinnovato inserimento dell'art. 572 c.p., comma 2 nella sua formulazione vigente, per effetto dell'entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, comma 2, lett. a), pur essendo accompagnata dalla trasformazione dell'elemento aggravatore, che al momento consente di incrementare gli effetti punitivi a carico del responsabile quale circostanza a effetto speciale e non più, come in precedenza, quale circostanza ad effetto comune, non ha incidenza sulla disciplina della sospensione dell'esecuzione. Invero, sia all'epoca della commissione del reato, collocata secondo il titolo esecutivo tra il 2011 ed il 2015, sia nel momento attuale in cui si è dato impulso all'esecuzione, la condanna per il delitto di maltrattamenti in danno di persona infraquattordicenne ha sempre ostacolato la sospensione dell'esecuzione agli effetti e

nei termini previsti dall'art. 656 c.p.p., comma 9, senza che l'inasprimento del trattamento punitivo, conseguente all'ultima novellazione dell'art. 572, assuma rilievo e possa influenzare la decisione.

1.3 Ritiene il Collegio di doversi consapevolmente discostare dalla difforme interpretazione offerta dalla sentenza di questa Corte, sez. 1, n. 34492 del 14/07/2020, Pmt in proc. D'Avanzo, rv. 280000, che è pervenuta a soluzione opposta sulla scorta dei principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, con la quale, ravvisando il contrasto con il divieto ex art. 25 Cost., comma 2, di retroattività delle norme incidenti sul

"trattamento sanzionatorio" in senso ampio, categoria comprensiva anche della sospensione dell'esecuzione perché incidente sulla libertà del condannato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lett. b), nella parte in cui poneva il divieto di sospensione dell'esecuzione per i condannati per delitti previsti dalla stessa legge, anche se commessi prima della sua entrata in vigore. La citata sentenza D'Avanzo ha statuito "Lo statuto, delineatosi per effetto della successione normativa, in questi casi, se non applicato ai soli fatti di reato posteriori alla sua entrata in vigore, determinerebbe un trattamento che si risolve in un aliud rispetto a quanto legalmente stabilito, in sede processuale, al momento della violazione, con frustrazione delle garanzie che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che, comunque, aggravano la pena prevista per il reato. La trasformazione di maggiore afflittività sussiste proprio allorché il condannato può essere assoggettato a un trattamento "più severo" rispetto a quello che era prevedibile nel momento di commissione del reato. Ciò anche avuto riguardo, sia pur, in termini probabilistici, all'accesso a modalità extramurarie di esecuzione della sanzione, quali quelle previste dalle misure alternative alla detenzione".

Ferma restando la piena condivisibilità delle affermazioni sui valori costituzionali e sul divieto di applicazione retroattiva di disposizione più severa e sfavorevole per il reo secondo la regola dettata dall'art. 2 c.p., tale arresto non è condivisibile laddove trascura che nel caso specifico la regolamentazione della sospensione dell'ordine di carcerazione non ha subito mutamenti quanto all'inserimento tra i delitti ostativi anche della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., comma 2, che è sempre stata mantenuta costante nel tempo anche a fronte della considerata successione dei testi normativi, che hanno variamente collocato in senso topografico nel codice l'ipotesi di reato aggravata, riferendola ora alla sola fattispecie di maltrattamenti, ora a tutti i reati non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale. Tanto è sufficiente per escludere che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva inflitta per il delitto di maltrattamenti in danno di infraquattordicenne sia frutto di un trattamento peggiorativo, conseguenza di disciplina introdotta nell'ordinamento soltanto a far data dall'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 e per i fatti di reato commessi successivamente.

Va dunque formulato il seguente principio di diritto "In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell'art. 572 c.p., comma 2, introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l'ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall'art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato".

2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'aggravante - seppur non espressamente indicata nell'imputazione con la specificazione nell'imputazione della violazione dell'art. 572

c.p., comma 2 -, sia stata descritta negli estremi fattuali che ne giustificano la contestazione e sia stata applicata dal giudice della cognizione nel calcolo della pena.

2.1 L'assunto trova riscontro nella lettura della sentenza di condanna, emessa in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, nella quale l'accusa elevata riguardava le violenze fisiche e morali compiute in danno di G.S. nato il 20 luglio 2001 e quindi di età inferiore ai quattordici anni all'epoca delle condotte subite e le valutazioni espresse dal giudice di cognizione indicano l'apprezzamento della gravità dei fatti per le modalità e la durata dei maltrattamenti, per l'imposizione di un regime di vita vessatorio e tale da indurre nel bambino uno stato d'animo di costante tensione e sofferenza, ostativo di una crescita serena, per il danno patito dalla parte lesa nel delicato momento della crescita, apprezzamento riflessosi nella commisurazione di una pena decisamente superiore alla soglia minima edittale, pari ad anni due di reclusione, ossia di anni tre e mesi sei di reclusione, poi ridotta ai sensi dell'art. 442 c.p.p. ad anni due e mesi quattro di reclusione. Il medesimo convincimento é stato espresso dai giudici di appello che nella loro sentenza hanno rimarcato la gravità "medio/alta" dei fatti accertati, giudizio desunto dalla protrazione temporale delle condotte per circa quattro anni, dal compimento di azioni violente in danno del minore, dalle condizioni di seria prostrazione in cui era costretto a vivere lo stesso, dalla serietà della compromissione dell'equilibrio familiare.

2.2 Deve concludersi per la corretta interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione, che ha dedotto proprio dall'entità della pena inflitta a S. la compiuta considerazione in concreto degli effetti aggravatori del trattamento punitivo, discendenti dalle condizioni di età e personale della vittima.

2.3 Né in senso contrario può addursi la mancata conduzione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, posto che nessuna circostanza attenuante risulta essere stata riconosciuta.

Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

